



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE
UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono 030/37.49.592
Fax. 030/37.48.482

Pratica n. 020/TRA/001

Brescia 20 NOV. 2014

PEC Spett.le Ditta
newconsultambiente@sicurezzaipostale.it
NEW CONSULT AMBIENTE S.R.L.
Via 8 Marzo, n. 21/23
25022 BORG SAN GIACOMO (BS)

PEC Spett.le ARPA di Brescia
Via Cantore, n. 20
25128 BRESCIA

PEC Spett.le Comune di
25022 BORG SAN GIACOMO (BS)

P.G. n. _____
LR/lr

OGGETTO: Validità dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06 e s.m.i..

Il d.lgs. 46/2014 ha modificato, tra l'altro, la disciplina relativa alla durata del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA).

In particolare ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. 152/06, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di 10 anni (o maggiore, nei casi previsti) dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta.

A seguito della richiamata modifica normativa, i gestori delle installazioni la cui AIA abbia scadenza successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 (10.04.2014), non hanno l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo nel termine stabilito dall'autorizzazione vigente che sarà pertanto oggetto di riesame secondo le richiamate modalità recate dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06.

Si dà atto pertanto che per l'autorizzazione n 3770 del 10.11.2011 intestata a codesta ditta, il termine di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 di 12 anni decorre dalla data di rilascio della stessa.

Per quanto sopra indicato, codesta ditta è invitata a presentare, **entro 60 giorni prima della scadenza della garanzia finanziaria** prestata per la gestione rifiuti (10.11.2017) ed a pena di revoca dell'autorizzazione, una nuova garanzia finanziaria (mediante idonea appendice alla garanzia già prestata, oppure nuova garanzia), di validità uguale alla durata dell'autorizzazione, così come sopra rideterminata, aumentata di un anno e comunque operante sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia.

Questo Settore si riserva, a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti all'art. 29-sexies, commi 9-sexies e 9-septies, del d.lgs. 152/06, di richiedere la presentazione della documentazione relativa alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo e la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE
(dr. Riccardo M. Davini)

BRESCIA